

Codice A1601A

D.D. 27 dicembre 2017, n. 568

DPR 357/97 e s.m.i, l.r. 19/2009, art. 43 e s.m.i., l.r. 2/2009 art.28 bis, comma 9. "Attività di eliski in Alta Ossola" nel Comune di Formazza (VCO) e valutazione inerente il monitoraggio sull'avifauna di cui alla D.D. n. 13/2014 e seguenti, all'interno delle ZSC IT1140004 "Alta Val Formazza", ZSC/ZPS IT1140016 "Alpi Veglia e Devero - Monte Giove" e ZPS IT1140021 "Val Formazza" - proponente Scuola di Sci Formazza.

IL DIRIGENTE

Premesso che

L'art 28 bis della l.r. 26 gennaio 2009, n° 2 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna", entrato in vigore in data 1 giugno 2017, reca disposizioni circa l' "*Attività di volo in zone di montagna*", nell'ambito della quale l'eliski rappresenta una delle fattispecie disciplinate dalla norma. Nell'articolo il legislatore ha individuato l'Unione Montana, e solo in assenza di questa, il Comune, quale soggetto deputato all'esercizio della funzione di area vasta relativa all'individuazione di piazzole di atterraggio e decollo di aeromobili a motore, in considerazione del fatto che l'attività di volo interessa potenzialmente più territori comunali.

L'individuazione di cui sopra, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 28 bis, è da eseguirsi nel rispetto della "normativa vigente" e quindi anche delle procedure di Valutazione d'Incidenza (art. 43 l.r.19/2009), di seguito denominata V.I..

A tal proposito, rammentato che, a fronte dei divieti di cui al comma 5 del citato art. 28 bis relativi alla fattispecie dell'eliski, all'istanza in oggetto, risultano applicabili i disposti di cui al comma 9 dell'art. 28 bis stesso e vista l'imminenza della stagione invernale, con nota prot. 26272 del 06/11/2017 l'Unione Montana Alta Ossola ha provveduto ad inviare la deliberazione n. 86 del 26/10/2017 con la quale approvava lo stralcio delle piazzole dedicate all'attività di eliski e nel contempo riconosceva formalmente ed esplicitamente, facendoli propri, i contenuti della documentazione per la V.I. finalizzata all'individuazione delle piazzole per lo svolgimento dell'attività di eliski presentata da parte della Scuola di Sci di Formazza con nota prot. 21595 del 20/09/2017.

In seguito, con determinazione n. 554 del 19/12/2017, che si intende qui integralmente richiamata, il Settore Biodiversità e Aree Naturali ha espresso giudizio positivo rispetto alla proposta, da parte dell'Unione Montana Alta Ossola, di individuazione delle piazzole di decollo ed atterraggio ad utilizzo eliski per le stagioni invernali relative al periodo 2017/2020 denominate:

Decollo

- n. 2 - Frua
- n. 3 - Ponte

Atterraggio

- A - Area Sabbioni - piazzole n. 5, n. 6, n. 7, n. 8, n. 11, n. 38, n. 39, n. 40
- A1 - Corridoio Pian dei Camosci - piazzola n. 30
- B - Area Lago Vannino - piazzole n. 35, n. 36, n. 43, n. 44, n. 45, n. 46
- E - Area Lago Nero - piazzole n. 34, n. 41 e n. 42

In merito quindi all'attività di eliski interessante il territorio dell'Unione Montana succitata, coinvolgendo essa territori ricadenti sia in aree naturali protette che in Rete Natura 2000, in data 20/09/2017 (prot. n. 21595/A.16.01.A), è pervenuta al Settore Biodiversità e Aree Naturali, la documentazione funzionale all'eventuale ottenimento del giudizio di incidenza positivo per lo svolgimento dell'attività di eliski nella stagione invernale 2017/2018 nel territorio del comune di Formazza.

Tale documentazione è stata prodotta anche in ottemperanza ai disposti della determinazioni dirigenziali n. 13 del 24/01/2014, n. 597 del 30/12/2015, n. 447 del 24/11/2016, con le quali il Settore aveva precedentemente espresso giudizio positivo di V.I. rispetto alla regolamentazione dell'attività di eliski nei siti Rete Natura in oggetto, condizionato ad una serie di prescrizioni tra le quali la raccolta di specifici dati di monitoraggio inerenti l'avifauna: tale iter procedurale risulta aderente alle disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 28 bis, che, disponendo la legge - come noto - per il futuro, subordina il prosieguo dell'attività di eliski all'effettuazione (*ex novo*) della procedura della V.I. di cui all'art. 43 della l.r. 19/2009".

Nella Relazione d'Incidenza, prodotta dalla Scuola di Sci di Formazza, sono state individuate e cartografate 27 piazzole per l'attività di eliski sul territorio comunale di Formazza di cui 3 di decollo, 17 di atterraggio per la discesa (5-6-7-8-11-20-21-30-31-32-33-41-42-43-44-45-46) e 7 di atterraggio per il recupero degli sciatori (34-35-36-37-38-39-40). In base alla localizzazione delle piazzole e dei percorsi di discesa, sono state delimitate 5 aree omogenee di attività, al di fuori delle quali è vietata l'attività di eliski; alcune delle aree omogenee comprendono territori disgiunti, denominati sotto-aree o corridoi, identificati con la stessa lettera della corrispondente area omogenea secondo l'elenco seguente:

Decollo

1. Riale
2. Frua
3. Ponte

Atterraggio

- A - Area Sabbioni - piazzole n. 5, n. 6, n. 7, n. 8, n. 11, n. 38, n. 39, n. 40
- A1 - Corridoio Pian dei Camosci - piazzola n.30
- B - Area Lago Vannino - piazzole n. 35, n. 36, n. 37, n. 43, n. 44, n. 45, n. 46
- B1 - Corridoio passo del Nefelgiù - piazzola n. 33
- B2 - Corridoio Vannino - piazzola n. 21
- C - Area Brunni Morasco - piazzola n. 20
- D1 - Area Frua - piazzola n. 31
- D2 - Area sotto Frua - piazzola n. 32
- E - Area Lago Nero - piazzole n. 34, n. 41 e n. 42

Le piazzole proposte si trovano all'interno del ZSC IT1140004 "Alta Val Formazza" e nella ZPS IT1140021 "Val Formazza" e alcune anche all'interno del ZSC/ZPS IT1140016 "Alpi Veglia e Devero - Monte Giove" che ricomprende il territorio del Parco Naturale dell'Alpe Veglia e Devero.

Nelle intenzioni del proponente, l'attività di eliski si svolgerebbe da dicembre a febbraio, con voli che interesserebbero quotidianamente una sola delle 5 aree omogenee individuate (incluso in tale accezione anche le eventuali sotto-aree o i corridoi corrispondenti), per un massimo di 30 voli al giorno, ripetuti settimanalmente, a seconda dell'area fruita, da un minimo di uno ad un massimo di 3 giorni a settimana.

Tra le misure di mitigazione generali presentate nel documento “Studio per la Valutazione di Incidenza” viene proposto, l’uso preferenziale della piazzola n. 2, mentre le altre due verrebbero utilizzate soltanto in non meglio specificati casi di effettiva necessità.

Raggiunta la località prevista tramite l’elicottero, gli sciatori scendono lungo un itinerario deciso dalla guida che li accompagna, raggiungendo direttamente il fondovalle o una piazzola di recupero: rispetto agli itinerari di discesa, la relazione d’incidenza fornisce indicazioni di massima, dal momento che le traiettorie vengono decise sul posto in base a parametri di sicurezza che possono variare a seconda delle condizioni meteorologiche o di innevamento.

La relazione integrativa fornita dal proponente contiene anche una cartografia (“Allegato II – Integrazioni”) delle zone ricadenti nel Comune di Formazza abitualmente interessate da attività di sci-alpinismo tradizionale, che evidenzia come nel periodo di prevista attivazione dell’eliski non vi sia, sostanzialmente, sovrapposizione tra le aree interessate da questa attività e quelle tendenzialmente frequentate da chi pratica sci-alpinismo tradizionale: ciò evita un effetto cumulativo rispetto al potenziale disturbo sulla fauna, derivante da entrambe le attività sportive.

La relazione d’incidenza fornisce, per ciascuna specie di interesse conservazionistico ai sensi della Direttiva 09/147/CE gallo forcello (*Tetrao tetrix*), coturnice (*Alectoris greca*), pernice bianca (*Lagopus mutus*), gufo reale (*Bubo bubo*) e aquila reale (*Aquila crysaetos*), dati bibliografici di presenza, desunti dall’“Atlante degli uccelli nidificanti del Verbano Cusio Ossola” (AA.VV., 2006) e carte di idoneità ambientale riferite al periodo di attività dell’eliski, ricavate tramite modelli basati su variabili ambientali quali quota, habitat ed esposizione. Relativamente ai galliformi alpini, sono inoltre stati raccolti e cartografati i dati derivanti dalle risultanze dei censimenti effettuati in periodo post-riproduttivo a partire dall’anno 2008 nel Comprensorio Alpino VCO2 “Ossola Nord” e di quelli effettuati nell’Azienda Faunistico - Venatoria “Val Formazza” sia in primavera che in periodo post-riproduttivo, tra il 2008 ed il 2013, in definite aree campione (con l’integrazione di dati di presenza relativi ad altre zone interne all’Azienda). Per il gufo reale sono state fornite le risultanze dell’attività di monitoraggio specifico che prosegue nell’Ossola ormai dal 1995; mentre per l’aquila reale, sono stati accertati due home – range in prossimità delle piazzole 1 e 2, confermando così l’elevata idoneità di quella zona per la specie già evidenziata dalla modellistica fornita dal proponente.

A fronte di quanto su descritto e prospettato dal proponente giova rammentare che per attività di eliski si intende “il volo in zone di montagna finalizzato all’esercizio dell’attività di trasporto di sciatori con elicottero e di discesa fuori pista degli sciatori trasportati”.

In questo senso, rispetto all’incidenza dell’attività in oggetto sulle emergenze naturalistiche che caratterizzano i siti Rete Natura 2000 interessati, con specifico riferimento all’avifauna si rileva un potenziale disturbo legato sia ai voli dell’elicottero, sia al transito degli sciatori: nel primo caso, le specie maggiormente sensibili sarebbero pernice bianca - i cui quartieri di svernamento potenzialmente coincidono con la fascia altimetrica in cui si localizzano le piazzole di atterraggio - ed i grandi rapaci come l’aquila reale, impegnati già alla fine dell’inverno nei voli territoriali in vista della stagione riproduttiva. Il transito degli sciatori potrebbe potenzialmente essere un elemento di disturbo anche per specie presenti alle quote inferiori o maggiormente legate all’ambiente forestale, quali gallo forcello, coturnice e gufo reale.

La quota mantenuta durante il sorvolo e l’attenzione ad evitare la dispersione degli sciatori su aree vaste durante la discesa sono considerabili quali misure mitigative dell’impatto dell’attività di eliski sull’avifauna descritta.

Per quanto riguarda nello specifico i dati di monitoraggio dell'avifauna, inviati in ottemperanza ai disposti del provvedimento autorizzativo iniziale (D.D. n. 13/2014) e in relazione alle prescrizioni contenute nelle determinazioni successive (D.D. n. 597/2015 e D.D. n. 447/2016) inerenti le modalità di svolgimento dell'attività in oggetto, si ritiene che il proponente abbia sostanzialmente ottemperato a quanto richiesto, fatta eccezione per la dispersione delle traiettorie di discesa sui versanti e l'utilizzo specifico delle piazzole di riferimento. Pertanto, a stagione ultimata, nella Relazione contenente la rendicontazione dell'attività effettuata, si raccomanda il riferimento puntuale ai numeri delle piazzole ed alle denominazioni topografiche ad esse associate al fine di rendere immediatamente riconoscibili le zone interessate dall'attività nella stagione invernale in corso. Lo stesso discorso vale per le traiettorie di discesa che, nell'ambito della stessa giornata di eliski, non potranno essere più di una per piazzola di atterraggio e dovranno essere cartografate e corredate da materiale fotografico opportunamente datato ricavato da riprese aeree effettuate nel corso della stagione al fine di visualizzare le traiettorie di discesa impiegate.

I dati forniti hanno confermato l'alta idoneità per i galliformi alpini delle aree omogenee B1 "Corridoio passo del Nefelgiù", B2 "Corridoio Vannino", D1 "Area Frua", D2 "Area sotto Frua" e dell'area omogenea C "Area Brunni Morasco" per la presenza di un nido di aquila reale; pertanto non si è ritenuto assentibile l'utilizzo per attività di eliski delle succitate aree omogenee e delle relative delle piazzole di atterraggio e recupero. Anche l'utilizzo del corridoio A1 "Corridoio Pian dei Camosci" per le discese e la relativa piazzola n. 30, nonché le piazzole nell'area B "Lago Vannino", che corrispondono ad una zona di maggior idoneità potenziale per parte delle specie di interesse conservazionistico presenti nell'area, dovranno essere limitate secondo quanto riportato nelle prescrizioni in dispositivo.

Il proponente dovrà provvedere all'attività di monitoraggio sulle diverse specie secondo le modalità previste e meglio dettagliate nell'Allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; tale documentazione risulta indispensabile al fine di migliorare il quadro generale delle informazioni sull'avifauna e di individuare, nel tempo, parametri utili ad una valutazione sia della distribuzione e del *trend* di popolazione delle diverse specie monitorate.

Tutto ciò premesso, il presente parere viene espresso ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", che recepisce i disposti della normativa sulla Valutazione d'Incidenza, articolo 5 del D.P.R. 357/97, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", nonché ai sensi della D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" modificata con le DGR 22-368 del 29/09/2014, DGR 17-2814 del 18/01/2016 e DGR n. 24-2976 del 29/02/2016.

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale".

Visto l'art. 43 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità".

Vista la l.r. 2 del 26 gennaio 2009 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna".

Visto l'articolo 5 del DPR 357/97 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".

Vista la D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" modificata con le DGR 22-368 del 29/09/2014, DGR 17-2814 del 18/01/2016 e DGR n. 24-2976 del 29/02/2016.

Viste le D.G.R. n. 7-4703 del 27/02/2017 e D.G.R. n. 21-4635 del 06/02/2017 relative "Misure di conservazione sito specifiche" relative rispettivamente alla ZSC IT 1140004 ed alla ZSC/ZPS IT 1140016

Vista la comunicazione di avvio del procedimento al proponente del 22 dicembre 2017 prot. n. 30451/A16.01.A, che indica come termine di conclusione del procedimento il 17 febbraio 2018.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

determina

1. di esprimere giudizio positivo di valutazione d'incidenza per la stagione invernale 2017/2018 rispetto all'attività di eliski proposta dalla Scuola di Sci Formazza nella ZSC IT1140004 "Alta Val Formazza", ZSC/ZPS IT1140016 "Alpi Veglia e Devero – Monte Giove" e nella ZPS IT1140021 "Val Formazza", a condizione che vengano rispettati, per quanto inerenti l'attività in oggetto, i disposti della DGR 54-7409 del 7/04/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" così come modificata con le DGR 22-368 del 29/9/2014, DGR 17-2814 del 18/01/2016 e DGR 24-2976 del 29/2/2016 e delle D.G.R. n. 7-4703 del 27/02/2017 e D.G.R. n. 21-4635 del 06/02/2017 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40 - Misure di Conservazione sito-specifiche per la tutela di alcuni siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione, che si intendono qui integralmente richiamati;
2. di assentire, per lo svolgimento dell'attività di eliski, esclusivamente all'utilizzo delle piazzole di decollo e atterraggio individuate dall'Unione Montana Alta Ossola ed autorizzate ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009 dal Settore Biodiversità ed Aree Naturali con determinazione n. 554/2017 citata in premessa e corrispondenti a:

Decollo

- n. 2 - Frua
- n. 3 – Ponte

Atterraggio

- A - Area Sabbioni - piazzole n. 5, n. 6, n. 7, n. 8, n. 11, n. 38, n. 39, n. 40
- A1 – Corridoio Pian dei Camosci – piazzola n. 30
- B – Area Lago Vannino – piazzole n. 35, n. 36, n. 43, n. 44, n. 45, n. 46
- E – Area Lago Nero – piazzole n. 34, n. 41 e n. 42

risultando pertanto non utilizzabili in relazione all'attività di eliski la piazzola di decollo n. 1 – Riale e quelle di atterraggio e recupero n. 37 (Area B), n. 33, (Area B1) n. 21 (Area B2), n. 20 (Area C), n. 31 (Area D1), n. 32 (Area D2);

3. di stabilire, al fine di garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente dei siti Rete Natura 2000 interessati dalle piazzole individuate, l'obbligatorio rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) decolli ed atterraggi sono concessi nel periodo tra il 1 gennaio 2018 e l'ultimo giorno di febbraio 2018 tra le ore 9 e le ore 15 e non dovranno avvenire nelle giornate festive, domeniche comprese, anche nel rispetto dell'art. 28 bis, comma 6, lettera d) fatte salve limitazioni per specifiche piazzole dettagliate nei punti a seguire;
 - b) quotidianamente l'attività di eliski può riguardare piazzole ed itinerari di discesa di una sola delle aree omogenee/corridoi di cui al punto 2 del presente provvedimento (comprese le eventuali sotto-aree o i corridoi identificati con la stessa lettera della corrispondente area omogenea). Il numero massimo di utenti (sciatori e guide) trasportati nell'area omogenea utilizzata per le attività di eliski non deve essere superiore a 25;
 - c) l'utilizzo delle piazzola di decollo n. 2 "Frua" potrà avvenire limitatamente al periodo che va dal 1 gennaio al 31 gennaio 2018; a partire dal 1 febbraio 2018, e fino a chiusura dell'attività di fine febbraio 2018, le partenze dell'elicottero dovranno avvenire esclusivamente dalla piazzola n. 3 "Ponte";
 - d) si precisa che per volo si intende l'insieme dei 2 movimenti, di allontanamento da una piazzola e di ritorno, indipendentemente dal fatto che partenza e rientro riguardino eventualmente piazzole diverse;
 - e) nell'area omogenea A è possibile effettuare un numero massimo di 15 voli al giorno per un massimo di 10 giorni al mese, nel periodo concesso di cui al punto a); il corridoio A1, che corrisponde ad una zona di maggior idoneità potenziale per parte delle specie di interesse conservazionistico presenti nell'area, può essere utilizzato nello stesso periodo per un massimo di 5 voli al giorno ripetibili per non più di 5 giorni al mese;
 - f) per l'area omogenea B i voli giornalieri nel periodo concesso di cui al punto a), non possono essere più di 5, effettuabili in un massimo di 8 giornate al mese;
 - g) l'utilizzo delle piazzole di atterraggio nell'area A "Area Sabbioni" n. 5 e B "Area Lago Vannino" n. 43, n. 44, n. 45, vista la loro vicinanza con il confine del Parco Naturale dell'Alpe Veglia e Devero, dovranno essere utilizzate con la limitazione di non più di 2 atterraggi per ognuna delle piazzole nell'arco della giornata e per un massimo di 8 giorni al mese; rispetto a tali aree omogenee, adiacenti al confine del Parco, deve essere prevista una fascia di rispetto di 150 metri dal confine stesso, decorrente lungo la linea di cresta: pertanto tutte le operazioni di atterraggio e scarico degli sciatori dovranno essere svolte al di fuori di tale fascia;
 - h) nell'area omogenea E è possibile effettuare un numero massimo di 15 voli al giorno per un massimo di 10 giorni al mese, nel periodo concesso di cui al punto a);
 - i) dovrà essere dato un preavviso di almeno 24 ore all'Ente di gestione delle aree protette dell'Ossola relativo alle uscite previste nelle aree omogenee A "Sabbioni" e B "Lago Vannino" in modo che possa essere predisposta opportuna vigilanza. Le comunicazioni di espletamento, annullamento o spostamento dei voli, dovranno pervenire in conoscenza anche al Settore scrivente, nei tempi e nelle modalità di cui sopra, all'indirizzo biodiversita@regione.piemonte.it;

- j) nel complesso del comprensorio interessato dall'attività di eliski, per quanto riguarda l'intero sviluppo altitudinale degli itinerari di discesa sui quali verranno guidati gli sciatori deve essere previsto di contenere al massimo la loro dispersione sui versanti, concentrando dove possibile le traiettorie lungo tracciati preesistenti o comunque lungo una direttrice quanto più possibile limitata in estensione: pertanto le traiettorie di discesa, nell'ambito della stessa giornata di eliski, non potranno essere più di una per piazzola di atterraggio
- k) a stagione ultimata, la Relazione contenente il prospetto del numero di voli effettuati, con date, condizioni meteo, il materiale fotografico ricavato da riprese aeree effettuate nel corso della stagione al fine di visualizzare le traiettorie di discesa impiegate e la rappresentazione cartografica delle traiettorie di sorvolo e delle traiettorie di discesa con riferimento alle diverse piazzole raggiunte e al numero degli sciatori trasportati in quota ad ogni volo, deve essere inoltrata dal proponente al Settore Biodiversità e Aree Naturali della Regione Piemonte entro il 20 settembre 2018, unitamente alle risultanze dei monitoraggi effettuati sull'avifauna secondo le modalità previste in Allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, anche ai sensi della lettera e) del comma 6 dell'art. 28 bis della l.r. 2/2009. Si sottolinea che qualora si rilevasse una carenza di dati utili alla valutazione del trend di popolazione e del successo riproduttivo dell'avifauna interessata, nell'impossibilità di esprimere un giudizio basato su dati verificabili, prevarrà il principio comunitario di precauzione ed in tal caso l'attività non sarà assentibile sotto il profilo della V.I.; un'eventuale successiva istanza sarà quindi condizionata alla produzione di dati esaustivi funzionali all'analisi ambientale/naturalistica del fenomeno;
- 4 di rammentare che le risultanze del presente provvedimento dovranno essere recepite nell'ambito della convenzione di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 28 bis della l.r. 2/2009;
- 5 di rammentare che, poiché l'attività di eliski avverrà all'interno della Rete Natura 2000, in deroga al divieto generale di cui al comma 5 e in virtù delle disposizioni del comma 9 dell'art. 28 bis più volte citato, le risultanze del presente provvedimento dovranno essere recepite nell'ambito della convenzione che dovrà essere stipulata tra il soggetto gestore dell'attività di eliski e l'Ente di Gestione delle aree protette dell'Ossola;
- 6 di rammentare che ai sensi di legge, la convenzione di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 28 bis della l.r. 2/2009 dovrà essere trasmessa alla Regione Piemonte - Settore Offerta Turistica e Settore Biodiversità e Aree naturali e agli organi di vigilanza.

La mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 55 commi 15 e 16 della l.r. 19/2009 e delle sanzioni di cui al comma 9 bis e 9 ter dell'art. 35 della l.r. 2/2009 e s.m.i..

Il presente atto non esime il soggetto destinatario dall'acquisizione di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente e necessari per la realizzazione dell'attività in oggetto.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 40 del D.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente.

Il Dirigente del Settore
(Vincenzo Maria MOLINARI)